ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 11

Durata delle operazioni di voto e di scrutinio

Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 7 antimeridiane alle ore 22. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, rinvia le operazioni per lo spoglio delle schede alle ore 7 del giorno successivo a quello della votazione. 2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle operazioni per lo spoglio delle schede per il ballottaggio, le quali hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto

Versione in vigore dal 3 dicembre 1993, non più in vigore dal 17 aprile 2002 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale
Estremi	Legge 25 marzo 1993, n. 81
Capo	I — Elezione degli organi comunali e provinciali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/elezione-diretta-del-sindaco-del-presidente-della-provincia-del/art-11-durata-delle-operazioni-di-voto-e-di-scrutinio/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it